

Comune di Premia
Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
e per l'applicazione della relativa Tassa
Approvato con delibera Consiliare n. 37 del 08.11.1994

CAPO I - CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il presente regolamento disciplina le occupazioni del suolo, del soprassuolo, del sottosuolo pubblico e l'applicazione della relativa tassa.
2. Per "suolo pubblico" o "spazio pubblico" si intendono gli spazi ed aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.

ART. 2 - OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE.

1. Le occupazioni si dividono in due categorie: permanenti e temporanee.
2. Le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti.
3. La concessione è rilasciata dal Sindaco, sentita la Giunta.
4. Le occupazioni di durata inferiore all'anno, effettuate a seguito di rilascio di un atto di autorizzazione del Sindaco sono temporanee.
5. Coloro che esercitano mestieri girovaghi non possono sostare sulle aree e spazi pubblici senza aver ottenuto il permesso di occupazione.
6. Gli esercenti il commercio, su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano il tempo necessario per la consegna della merce non debbono chiedere il permesso di occupazione; la sosta non può prolungarsi per più di un'ora nello stesso punto e, in ogni caso, tra un punto e l'altro della sosta, debbono intercorrere almeno cinquecento metri.

ART. 3 - RICHIESTA DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.

1. Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualsiasi scopo, occupare gli spazi e le aree di cui sopra deve farne domanda in carta legale all'Amministrazione comunale; la domanda deve contenere:
 - a) le generalità, domicilio e codice fiscale del richiedente;
 - b) il motivo ed oggetto dell'occupazione;
 - c) la durata dell'occupazione, la sua dimensione ed ubicazione esatta;
 - d) la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici.
2. Quando occorra, o quando ne sia fatta richiesta dal Comune, alla domanda dovrà essere allegato il disegno dal quale si evinca quale sia lo spazio o l'area richiesta che si intende occupare e la relativa consistenza.
3. L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.
4. In tale caso la domanda può essere presentata in carta libera.

Comune di Premia
Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
e per l'applicazione della relativa Tassa

Approvato con delibera Consiliare n. 37 del 08.11.1994

5. Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza. E' tuttavia data sempre la preferenza ai titolari dei negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante i negozi stessi per l'esposizione della loro merce.

ART. 4 - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI.

1. Le domande sono assegnate al competente ufficio comunale che provvede, all'atto della presentazione o successivamente mediante comunicazione ai soggetti indicati dall'art. 7 della L. 241/1990, a rendere noto l'avvio del procedimento.

2. In caso di diniego questo viene comunicato nei termini previsti dal procedimento, con i motivi del medesimo.

ART. 5 - CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.

1. Nel caso che la richiesta di occupazione sia accolta, nell'atto di concessione saranno indicate le generalità, il codice fiscale ed il domicilio del concessionario, la durata della concessione, la ubicazione e superficie dell'area concessa, l'importo della tassa dovuta ed eventuali particolari condizioni alle quali la concessione stessa è subordinata.

2. Le concessioni sono comunque subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quelli di Polizia Urbana, Igiene ed Edilizia vigenti nel Comune.

3. Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui alla legge 112/1991 sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione della stessa, nonché da quelle regolamentari locali.

4. Le concessioni hanno carattere personale e non possono essere cedute.

5. Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione.

6. In tutti i casi esse vengono accordate:

- a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;
- c) con la facoltà dell'Amministrazione comunale di imporre nuove condizioni;

7. L'autorizzazione all'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ha, di norma validità di un anno. Il competente Ufficio accorderà nulla osta all'occupazione indicando sull'autorizzazione i periodi in cui potrà avere luogo, tenuto conto delle esigenze di viabilità o di particolari ragioni di pubblico interesse.

8. La determinazione della tassa avverrà di volta in volta, riferita autonomamente a ciascun periodo di occupazione, senza possibilità di cumulare i diversi periodi al fine dell'applicazione degli eventuali abbattimenti.

Comune di Premia
Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
e per l'applicazione della relativa Tassa

Approvato con delibera Consiliare n. 37 del 08.11.1994

9. Il pagamento della tassa dovrà avvenire al momento del rilascio dell'autorizzazione o concessione.

10. Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza.

ART. 6 - PRESCRIZIONI PER LE OCCUPAZIONI.

1. L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dall'Amministrazione comunale.

2. E' vietato al concessionario di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, a meno che essi non ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del Comune ad ottenerne la rimessa in pristino. A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione ragguagliata al costo presunto dei lavori di sistemazione.

3. Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo al transito dei passanti.

4. I concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata.

5. Le aree per lo stazionamento delle autovetture o delle vetture a trazione animale da piazza sono determinate, inappellabilmente, dall'autorità comunale.

ART. 7 - DIVIETO TEMPORANEO DI OCCUPAZIONE.

1. Il Sindaco può sospendere temporaneamente le concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità ed ogni qualvolta il verificarsi di particolari esigenze o ragioni di pubblico interesse lo richiedano.

ART. 8 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE.

1. Può essere pronunciata la decadenza della concessione per i seguenti motivi:

- a) mancato pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico;
- b) reiterate violazioni agli obblighi previsti nel presente regolamento o nella concessione stessa;
- c) la violazione di norme di legge o regolamentari in materia di occupazione dei suoli;

ART. 9 - REVOCA DELLA CONCESSIONE.

1. E' prevista in ogni caso la facoltà di revoca, motivata, delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

2. La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi indennità.

Comune di Premia
Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
e per l'applicazione della relativa Tassa

Approvato con delibera Consiliare n. 37 del 08.11.1994

ART. 10 - RINNOVO DELLE CONCESSIONI.

1. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono rinnovabili alla scadenza. A tale scopo il concessionario presenta apposita istanza, almeno 60 giorni prima della scadenza.

ART. 11 - OCCUPAZIONI ABUSIVE - RIMOZIONE DEI MATERIALI.

1. Nel rispetto di ogni eventuale previsione di legge, in caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'autorità comunale, previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando un congruo termine per provvedervi. Decorso infruttuosamente tale termine si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi.

ART. 12 - OCCUPAZIONI D'URGENZA.

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata prima di aver conseguito il formale provvedimento, che viene rilasciato in sanatoria.

2. In tal caso l'interessato, oltre alla domanda di autorizzazione, deve dare immediata comunicazione dell'occupazione agli uffici competenti a mezzo telegramma o fax.

3. Relativamente alle misure da adottare in materia di circolazione, si rinvia a quanto disposto dall'art. 30 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

CAPO II - TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ART. 13 - DISPOSIZIONI GENERALI.

1. Sono soggette alla Tassa comunale per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, ai sensi del Capo II del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507, e successive modifiche ed integrazioni, le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

2. Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, come sopra definito, nonché le occupazioni sottostanti il medesimo suolo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa; restano escluse le occupazioni realizzate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile

3. Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

4. Ai fini dell'applicazione della tassa sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da lastroni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

Comune di Premia
Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
e per l'applicazione della relativa Tassa

Approvato con delibera Consiliare n. 37 del 08.11.1994

5. Per tale fattispecie la tassa viene determinata con riferimento alla superficie in mq. occupata, così come risultante dall'apertura dell'accesso per la profondità del manufatto o del marciapiede.
6. La tassa non è dovuta per i semplici accessi cosiddetti "a raso", fatto salvo il caso in cui, su richiesta dei proprietari degli accessi medesimi e tenuto conto delle concrete esigenze di viabilità, il Comune, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, abbia vietato la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi in questione per una superficie massima di 10 metri quadrati.
7. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a 9 metri quadrati, la superficie eventualmente eccedente è calcolata al 10 per cento.
8. La tassa relativa all'occupazione con passi carrabili può essere definitivamente assolta in qualsiasi momento mediante il versamento di una somma pari a 20 annualità del tributo; l'affrancazione suddetta rimane legata all'immobile, indipendentemente dal cambio di proprietà.
9. I contribuenti che non abbiano interesse all'utilizzo del passo carrabile possono ottenere l'abolizione tramite apposita domanda al Comune, con spese di ripristino a proprio carico.
10. La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo.

ART. 14 - GRADUAZIONE DELLA TASSA. CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE.

1. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.
2. A tale effetto, sentita la Commissione Edilizia, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche indicate nel precedente art. 13 sono classificate come segue:
 - a) **Strade, spazi ed aree pubbliche di 1^a categoria:**
 - tutte le strade carrozzabili, piazze e parcheggi, anche esterne al centro abitato anche con pavimentazioni speciali (porfido ecc.);
 - b) **Strade, spazi ed aree pubbliche di 2^a categoria**
 - tutte le restanti zone, strade vie e piazze comprese mulattiere, del territorio Comunale non incluse nella 1^a categoria;

ART. 15 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TASSA.

1. La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.
2. Le occupazioni temporanee del suolo, effettuate per i fini di cui all'art. 46 del D. Lgs. 507/1993, e successive modifiche ed integrazioni, se nell'ambito della stessa categoria prevista dall'articolo precedente ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.
3. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento.

Comune di Premia
Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
e per l'applicazione della relativa Tassa

Approvato con delibera Consiliare n. 37 del 08.11.1994

4. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente 1.000 mq.

ART. 16 - MISURAZIONE DELL'AREA OCCUPATA - CRITERI.

1. La misurazione dell'area occupata viene eseguita dagli addetti incaricati dall'Amministrazione comunale o dal concessionario del servizio di accertamento e riscossione della tassa.
2. Ove tende o simili siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa per l'occupazione soprastante il suolo va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.
3. I vasi delle piante, le balaustre o ogni altro elemento delimitante l'area occupata si computano ai fini della tassazione.
4. Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.

ART. 17 - TARIFFE.

1. In sede di prima applicazione le tariffe della tassa per l'occupazione permanente o temporanea degli spazi ed aree pubbliche sono stabilite nella misura indicata nelle tabelle allegate al presente regolamento, in rapporto alle categorie previste dal precedente art. 14.
2. Le tariffe predette sono fissate nell'ambito della classe V - cui appartiene il Comune di Premia ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 del D.Lgs. 507/1993, e successive modifiche ed integrazioni.
3. Le stesse possono essere modificate con deliberazione della Giunta Comunale, da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di applicazione.
4. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, ad ognuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
5. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 14, in rapporto alla durata delle occupazioni.
6. Per le occupazioni temporanee della durata non inferiore ai quindici giorni, la tariffa giornaliera è ridotta del 20 per cento.
7. Si applicano le maggiorazioni e riduzioni previste dal Decreto Legislativo 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, e quelle contemplate dall'art. 18 del presente regolamento.

Comune di Premia
Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
e per l'applicazione della relativa Tassa

Approvato con delibera Consiliare n. 37 del 08.11.1994

ART. 18 - MAGGIORAZIONI E RIDUZIONI.

1. Oltre alle maggiorazioni e riduzioni previste in misura fissa dalla legge sono fissate le seguenti variazioni delle tariffe ordinarie della tassa:

- a) per gli accessi, carrabili o pedonali, non qualificabili come passi carrabili, per i quali a richiesta degli interessati venga disposto il divieto della sosta indiscriminata sull'area dinanzi agli stessi, con apposizione del relativo cartello, la tariffa ordinaria è ridotta all'80 per cento (art. 44, comma 8, D.Lgs. 507/1993);
- b) per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune non utilizzabili e non utilizzati la tariffa ordinaria è ridotta all'80 per cento (art. 44, comma 9, D.Lgs. 507/1993);
- c) per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti la tariffa è ridotta al 30 per cento (art. 44, comma 10, D.Lgs. 507/1993);
- d) per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune la tariffe è ridotta al 30 per cento (art. 45, comma 6, D.Lgs. 507/1993);
- e) per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, la tariffe è ridotta al 50 per cento (art. 45, comma 6 bis, D.Lgs. 507/1993);
- f) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffe è ridotta al 80 per cento (art. 45, comma 5, D.Lgs. 507/1993);
- g) per le occupazioni temporanee di sottosuolo e soprassuolo ai fini dell'art. 46 (con condutture, impianti in genere ecc.) poste in essere con le installazioni di cui alla precedente lettera f), la tariffa è ridotta al 50 per cento (art. 45, comma 5, D.Lgs. 507/1993);
- h) per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, la tariffa è ridotta del 50 per cento (art. 45, comma 5, D.Lgs. 507/1993);
- i) per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificassero con carattere ricorrente, per le quali è disposta la riscossione mediante convenzione, la tariffa è ridotta al 50 per cento (art. 45, comma 8, D.Lgs. 507/1993);
- j) per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa è ridotta dell'80 per cento - art. 45 comma 7;
- k) per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art. 46, comma 1. del D.Lgs. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni, la tassa comunale è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade occupate, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, ed è graduata e fissata nei valori specificati nell'allegato prospetto delle tariffe;
- l) per le occupazioni con seggiovie e funivie di cui all'art. 47, comma 3 del D.Lgs. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni, la tassa annua è dovuta fino ad un massimo di cinque Km. lineari ed è graduata e fissata nei valori specificati nell'allegato prospetto delle tariffe. Parimenti,

Comune di Premia
Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
e per l'applicazione della relativa Tassa

Approvato con delibera Consiliare n. 37 del 08.11.1994

nel predetto allegato prospetto delle tariffe sono fissate le maggiorazioni applicate per ogni Km. lineare e per ogni frazione superiore ai 5 Km. lineari.

- m) la costruzione di gallerie sotterranee effettuata dal Comune per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti comporta il pagamento, in aggiunta alla tassa di cui al comma 1 dell'art. 47 del D.Lgs. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni, (ed indicate nella lettera h della tabella tariffe) di un contributo una tantum che non può superare, nel massimo, il contributo del 50 per cento delle spese di costruzione riferite a tali costruzioni - art. 47 comma 4;
- n) per le occupazioni aventi carattere temporaneo del sottosuolo e del soprasuolo stradale di cui all'art. 46 del D. Lgs. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni, la tassa è determinata in misura forfettaria in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio ed è graduata e fissata nei valori specificati nell'allegato prospetto delle tariffe con le seguenti maggiorazioni - art. 47 comma 5:
- 1) occupazioni di durata non superiore a 30 giorni: superiore ad un km. lineare, la tassa è maggiorata del 50 per cento;
 - 2) occupazioni di durata da 31 a 90 giorni: la tassa di cui al punto 1 è maggiorata del 50 per cento, sia essa inferiore, uguale o superiore ad un Km. lineare;
 - 3) occupazioni di durata da 91 a 180 giorni: la tassa di cui al punto 1 è maggiorata del 50 per cento, sia essa inferiore, uguale o superiore ad un Km. lineare;
 - 4) occupazioni di durata superiore a 180 giorni, la tassa di cui al punto 1 è maggiorata del 100 per cento, sia essa inferiore, uguale o superiore ad un Km. lineare.
- o) Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentate del 20 per cento - art. 42 comma 2;
- p) per le occupazioni del suolo e sottosuolo per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante di cui all'art. 48, commi 1-3-5, del D. Lgs. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni, la tassa è applicata e graduata secondo i valori espressi nel citato allegato prospetto delle tariffe;
- q) per le occupazioni del suolo e soprasuolo per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi di cui all'art. 48, comma 7, la tassa annuale è determinata nella misura minima consentite.

ART. 19 - ESENZIONI.

1. Si applicano le esenzioni previste dall'art. 49 del D. Lgs. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 20 - ESCLUSIONI.

1. La tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow windows e simili infissi di carattere stabile, nonché alle occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune al Demanio dello Stato e delle Province.

ART. 21 - DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA.

Comune di Premia
Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
e per l'applicazione della relativa Tassa

Approvato con delibera Consiliare n. 37 del 08.11.1994

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita denuncia, utilizzando modelli messi a disposizione dal Comune stesso, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.
2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino un maggior ammontare del tributo. Qualora si verifichino variazioni la denuncia deve essere presentata nei termini di cui al comma precedente, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.
3. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio.
4. Per le occupazioni del sottosuolo e soprasuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.
5. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero direttamente presso la Tesoreria Comunale con modalità stabilite con decreto del Ministero delle Finanze. L'importo deve essere arrotondato a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.
6. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma precedente, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad 1 mese o che si verifichino con carattere ricorrente, è disposta la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato mediante versamento diretto.

ART. 22 - ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA.

1. Il Comune controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti.
2. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dal Comune ed accettata dal contribuente, è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità di cui al precedente articolo, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.
3. Il Comune provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonché le soprattasse e gli interessi liquidati ed il termine di 60 giorni per il pagamento.

Comune di Premia
Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
e per l'applicazione della relativa Tassa

Approvato con delibera Consiliare n. 37 del 08.11.1994

4. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che di ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata. Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, negli stessi modi e termini, separatamente per ciascun anno.
5. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del D.P.R. 28.01.1988, n.43 in unica soluzione.
6. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno di pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
7. Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro 90 giorni dalla data di presentazione della stessa.
8. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.

CAPO III - SANZIONI - NORME TRANSITORIE FINALI

ART. 23 - SANZIONI.

1. Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al cento per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
2. Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al venti per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
3. Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati nei trenta giorni successivi alla data di scadenza stabilita nell'art. 18, primo comma, del presente regolamento, le soprattasse di cui ai commi precedenti sono ridotte rispettivamente al 50 per cento ed al 10 per cento.
4. Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto.
5. Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione, (occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono invece punite a norma degli art.106 e seguenti del T.U.L.C.P. 3.3.1934 n. 383 (e successive modificazioni), della L..24.11.1981 n. 689 (e successive modificazioni) e del D.L. 30.04.1992 n. 285 (e successive modificazioni).

Comune di Premia
Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
e per l'applicazione della relativa Tassa
Approvato con delibera Consiliare n. 37 del 08.11.1994

ART. 24 - NORME FINALI.

1. Vengono abrogate tutte le altre disposizioni contrarie o incompatibili con le seguenti norme.
2. Copia del presente regolamento e delle tariffe, a norma dell'art. 22 della legge 07.08.1990, n. 241, saranno tenute a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 25 - ENTRATA IN VIGORE.

1. Il presente regolamento, entra in vigore dopo il favorevole esito di controllo di legittimità da parte del Comitato Regionale di Controllo, esperite le procedure di cui all'art. 88 dello Statuto Comunale, produce i propri effetti dal 1° gennaio 1994, così come previsto dall'art. 56, comma 2 del D. Legs. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni, fatto salvo quanto espressamente previsto in relazione a particolari fattispecie delle disposizioni transitorie concernenti le disposizioni di cui al comma 11 bis del citato articolo.

Comune di Premia
Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
e per l'applicazione della relativa Tassa
Approvato con delibera Consiliare n. 37 del 08.11.1994

ALLEGATO AL REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

TARIFE DEL COMUNE DI PREMIA CLASSIFICATO NELLA V CLASSE AGLI
EFFETTI DELLA APPLICAZIONE DELLA TASSA.

POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31 DICEMBRE 1992 N. 655 ABITANTI

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 37 DEL
08.09.1994

TARIFE RELATIVE ALLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE.

OCCUPAZIONI PERMANENTI

- A) Occupazione di qualsiasi natura di suolo pubblico.
Per ogni metro quadrato e per anno:
(art. 44 comma 1 lettera a)
- | | | |
|-------------------|----|--------|
| Categoria prima | £. | 36.000 |
| Categoria seconda | £. | 34.000 |
- B) Occupazioni con tende fisse e retrattabili aggettanti direttamente sul suolo pubblico.
Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione al 30%):
(art. 44 comma 2)
- | | | |
|-------------------|----|--------|
| Categoria prima | £. | 10.800 |
| Categoria seconda | £. | 10.200 |
- C) Occupazioni con passi carrabili
Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione al 50%):
(art. 44 comma 3)
- | | | |
|-------------------|----|--------|
| Categoria prima | £. | 18.000 |
| Categoria seconda | £. | 17.000 |
- D) Occupazioni con passi carrabili di accesso agli impianti per la distribuzione dei carburanti.
Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione al 30%):
- | | | |
|-------------------|----|--------|
| Categoria prima | £. | 10.800 |
| Categoria seconda | £. | 10.200 |
- E) Accessi carrabili o pedonali a raso per i quali, a seguito del rilascio di apposito cartello segnaletico, sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.
Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione al 80%):
(art. 44 comma 8) (lett. a art.18 Reg.)
- | | | |
|-------------------|----|--------|
| Categoria prima | £. | 28.800 |
| Categoria seconda | £. | 27.200 |
- F) Passi carrabili costruiti dal Comune che sulla base di elementi di carattere oggettivo risultino non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.

Comune di Premia
Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
e per l'applicazione della relativa Tassa

Approvato con delibera Consiliare n. 37 del 08.11.1994

Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione al 80%):

(art. 44 comma 9) (lett. b art.18 Reg.)

Categoria prima	£.	28.800
Categoria seconda	£.	27.200

G) Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati e la tariffa da applicare è quella indicata alla lettera A.

(art. 44 comma 12)

H) Occupazione del sottosuolo e del soprasuolo stradale con conduttore, cavi, impianti in genere per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi di cui all'art. 46 del D. Lgs. 507/1993.

La tassa è determinata forfettaria in base alla lunghezza delle strade per la parte di esse effettivamente occupate, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.

(art. 47 comma 1) (lett. m-o art. 18 Reg.)

Per ogni Km. lineare o frazione e per anno:

Categoria prima	£.	250.000
Categoria seconda	£.	175.000

I) Occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi.

(art. 47 comma 2 bis)

La tassa è dovuta nella misura annua complessiva di £. 50.000 a prescindere dalla consistenza delle occupazioni.

L) Occupazioni con seggiovie e funivie

(art. 47 comma 3) (lett. a art.18 Reg.)

Fino ad un massimo di 5 Km. lineari e per anno:

Categoria prima	£.	100.000
Categoria seconda	£.	70.000

Per ogni Km.lineare o frazione superiore a 5 Km.lineari:

Categoria prima	£.	20.000
Categoria seconda	£.	14.000

M) Occupazioni di suolo o soprasuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi.

(art. 48 comma 7) (lett. s art. 18 Reg.)

Per ogni apparecchio e per anno:

Categoria prima	£.	20.000
Categoria seconda	£.	15.000

Comune di Premia
Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
e per l'applicazione della relativa Tassa
Approvato con delibera Consiliare n. 37 del 08.11.1994

N) Distributori di carburante:

occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché con chiosco che insista su una superficie non superiore ai 4 metri quadrati:

(art. 48 comma 1) (lett. r art. 18 Reg.)

Per ogni distributore e per anno:

Categoria prima	£.	60.000
Categoria seconda	£.	50.000

La tassa è applicata per i distributori di carburanti, muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri.

Se il serbatoio è di capacità maggiore la tariffa viene aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura sopra stabilita viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di 1/5 per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburanti uniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq., comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa in base ai criteri e alle tariffe normali.

Comune di Premia
Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
e per l'applicazione della relativa Tassa

Approvato con delibera Consiliare n. 37 del 08.11.1994

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

TARIFFE PER CATEGORIE DI AREE PER OGNI MQ. O METRO LINEARE E PER GIORNO, RAGGUAGLIABILE AD ORE, SECONDO LE SEGUENTI FASCE ORARIE E RELATIVE PERCENTUALI DI TASSAZIONE.

1) Dalle ore 7,30 alle ore 18,00: 80% della tariffa stabilita per le singole occupazioni

A) Occupazioni temporanee di suolo pubblico.

Per ogni metro quadrato o metro lineare e per giorno:

Tariffa giornaliera per mq.:

Categoria prima £. 2.100

Categoria seconda £. 2.000

Per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni , la tariffa è ridotta del 20%

(art. 45, comma 2).

Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, per le quali è disposta la riscossione mediante convenzione, la tariffa è ridotta del 50%

(art. 45, comma 8).

B) Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30%

(art. 45, comma 3).

Categoria prima £. 630

Categoria seconda £. 600

C) Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi (esclusi gli esercizi commerciali ai quali si applica la tariffa di cui alla lettera A) e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe sono ridotte del 50%

(art. 45, comma 5) - (lett.h art.18 Reg.)

Categoria prima £. 1.050

Categoria seconda £. 1.000

D) Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazione, giuochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è ridotta dell'80%

(art. 45, comma 5)

Categoria prima £. 420

Categoria seconda £. 400

E) Per le occupazioni temporanee del suolo e soprasuolo con condutture, impianti in genere, ecc. le tariffe sono ridotte del 50%

(art.45 comma 5) - (lett. g art.18 Reg.)

Categoria prima £. 1.050

Categoria seconda £. 1.000

F) Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, la tariffa è ridotta al 30%

(art.45, comma 6) - (lett. d art. 18 Reg.)

Categoria prima £. 630

Categoria seconda £. 600

Comune di Premia
Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
e per l'applicazione della relativa Tassa

Approvato con delibera Consiliare n. 37 del 08.11.1994

G) Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe indicate nella lettera A) sono ridotte del 50%

(art.45, comma 6 bis) (lett. e art. 18 Reg.)

Categoria prima	£.	1.050
Categoria seconda	£.	1.000

H) Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa è ridotta dell'80%

(art. 45, comma 7) - (lett. 1 art.18 Reg.)

Categoria prima	£.	420
Categoria seconda	£.	400

I) Per le occupazioni temporanee del sottosuolo o del soprasuolo stradale di cui all'art. 46 del D.Lgs. 507/93 e seguenti modifiche ed integrazioni, la tassa è determinata in misura forfettaria, in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, come segue:

(art. 47, comma 5) (lett. p art. 18 Reg.)

a) Fino ad un Km. lineare e di durata non superiore a 30 gg.

Categoria prima	£.	10.000
Categoria seconda	£.	9.000

b) Oltre un Km. lineare e di durata non superiore a 30 gg., la tassa è maggiorata del 50%

(art.47, comma 5)

Categoria prima	£.	15.000
Categoria seconda	£.	13.500

Comune di Premia
Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
e per l'applicazione della relativa Tassa

Approvato con delibera Consiliare n. 37 del 08.11.1994

Per le occupazioni di cui alle lettere a) e b) di durata superiore ai 30 giorni la tassa di cui al punto b) è maggiorata nelle seguenti percentuali, siano esse inferiori, uguali o superiori ad un Km. lineare:

1) Da 31 fino a 90 giorni la tassa è maggiorata del 30%

(art.47, comma 5)

Categoria prima	£.	19.500
Categoria seconda	£.	17.550

2) Oltre i 90 giorni e fino a 180 giorni la tassa è maggiorata del 50%

(art.47, comma 5)

Categoria prima	£.	22.500
Categoria seconda	£.	20.250

3) Di durata superiore a 180 giorni la tassa è maggiorata del 100%

(art.47, comma 5)

Categoria prima	£.	30.000
Categoria seconda	£.	27.000

Per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentate del 20%

(art. 42, comma 2) (lett. q art. 18 Reg.)

Comune di Premia
Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
e per l'applicazione della relativa Tassa
Approvato con delibera Consiliare n. 37 del 08.11.1994

INDICE

CAPO I - CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.....	1
ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI	1
ART. 2 - OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE	1
ART. 3 - RICHIESTA DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.....	1
ART. 4 - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI.....	2
ART. 5 - CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.....	2
ART. 6 - PRESCRIZIONI PER LE OCCUPAZIONI.....	3
ART. 7 - DIVIETO TEMPORANEO DI OCCUPAZIONE.....	3
ART. 8 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE.....	3
ART. 9 - REVOCA DELLA CONCESSIONE.....	3
ART. 10 - RINNOVO DELLE CONCESSIONI.....	4
ART. 11 - OCCUPAZIONI ABUSIVE - RIMOZIONE DEI MATERIALI.....	4
ART. 12 - OCCUPAZIONI D'URGENZA.....	4
CAPO II - TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.....	4
ART. 13 - DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
ART. 14 - GRADUAZIONE DELLA TASSA. CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE..	5
ART. 15 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TASSA.....	5
ART. 16 - MISURAZIONE DELL'AREA OCCUPATA - CRITERI.....	6
ART. 17 - TARIFFE.....	6
ART. 18 - MAGGIORAZIONI E RIDUZIONI.....	7
ART. 19 - ESENZIONI.....	8
ART. 20 - ESCLUSIONI.....	8
ART. 21 - DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA.....	8
ART. 22 - ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA.....	9
CAPO III - SANZIONI - NORME TRANSITORIE FINALI.....	10
ART. 23 - SANZIONI.....	10
ART. 24 - NORME FINALI.....	11
ART. 25 - ENTRATA IN VIGORE.....	11

ALLEGATO AL REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA.....12

TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.12	
OCCUPAZIONI PERMANENTI	12
OCCUPAZIONI TEMPORANEE	15